



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2040

del 22-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10585	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 02 Titolo 1 (01 02 03 05 04 00*)	Gest	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 477	del. 28-04-2017
numero 450/2017 del 26-04-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 18 dell'11/04/17 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00". Liquidazione sentenze.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	90.000,00	111.169,82	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	33.752,52	33.970,02	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.331,77	4.331,77	
20 L. vello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	38.084,29	72.868,03	
30 L. vello	05	Spese dovute a sanzioni risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.915,71		
40 L. vello	04	Oneri da contenzioso					
50 L. vello	001	Oneri da contenzioso					
SIOPE	1100504001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.331,77 diconsi QUATTROMILATRECENTOTRENTUNO/77							
Per : Deliberazione di C.C. n. 18 dell'11/04/17 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00". Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 15971)				
ROMITO DOMENICO		DANTE ALIGHIERI 78		
Cod.Fis. RMTDNC56R05A662V / P.Iva 04130040720		70122 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Deliberazione di C.C. n. 18 dell'11/04/17 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00". Liquidazione sentenze.	4.331,77		1804
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 2.932,50 *Ritenuta	586,50		
	Netto da Pagare:	3.745,27	3.745,27	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	586,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 03058 - CAB: 01604 - C/C: 100320136419			
	IBAN: IT14C0305801604100320136419			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2040 CAP. 10585 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 450

(A) ONORARIO	€ _____
(B) CONTRIB. CASSA (___ %) DI A	€ _____
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ _____
(D) IVA AL 22 % DI C	€ _____
(E) SPESE ESENTI	€ _____
(F) TOT.FATTURA(C + D + E)(TOT. MANDATO)	€ <u>4331,76</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ _____
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ _____

REVERSALE N. 1699

CREDITORE: COD. N. (15871) ROMITO DOMENICO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 477 del 28/4/2017

V. Prot. n° 13288 del 09/05/17

Avv. DOMENICO ROMITO

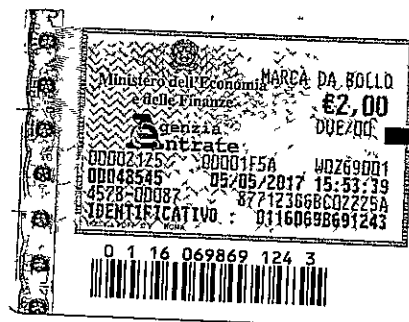
Studio
Via Principe Amedeo 115
70121 Bari

Domicilio Fiscale Via Dante 78
Bari
CF RMTDNC56R05A662V
P. Iva 04130040720

CITTÀ DI C. CERIGNOLA

★ 15 MAG 2017 ★

POSTA IN ARRIVO



Egr. Sig.
Ferrigni Giovanni
Via Vivaldi n. 5
70037 Ruvo di Puglia (BA)

C.F.FRRGNN39R06A662M

DOCUMENTO CMA PROTOCOLATO
IN DATA 4/5/17 AL N. 12912

Spett.le
Comune di Cerignola
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.I.00362170714

Fattura n. 18 del 4 Maggio 2017

OGGETTO: SENTENZA FERRIGNI G. + 11 AVV. DOMENICO ROMITO CODICE UF3YSF - €. 4.331,76 BILANCIO PROV. 2017 - CAP. 10585 IMP. N. 174 LIQ. 450 GIUSTA D.D.C. N. 18 DELL'11/04/2014 - D.D. N. 447/62 DEL 28/04/2017

Onorari	€ 2.550,00
---------	------------

Spese generali ex art 13 (15% su onorari)	€ 382,50
---	----------

CAP 4%	€ 117,30
--------	----------

IVA 22%	€ 670,96
---------	----------

Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 611,00
------------------------------------	----------

Totale	€ 4.331,76
---------------	-------------------

- a dedurre ritenuta d'acconto 20% (circ. 203/94)	€ 586,50
---	----------

Totale a pagare	€ 3.745,26
------------------------	-------------------

L'importo sarà pagato su conto iban IT14C0305801604100320136419 dal Comune di Cerignola che si farà carico della relativa R.A. (Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III).

Avv. Domenico Romito



Città di Cerignola

Servizio Legale

Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG) - Tel/fax 0885/410275
e-mail: servizio.legale@comune.cerignola.fg.it

Prot. n° 13288

Cerignola, 09/05/17

Allegati: 3

OGGETTO: D.C.C. n. 18 dell'11/04/17 - D. D. n. 477/62 del 28 /04/17.
Comunicazione accettazione fattura.

Al Sig. Dirigente Settore Finanziario
SEDE

Con riferimento agli atti in oggetto indicati, per gli adempimenti di Vs. competenza, si comunica che risultano accettate le seguenti fatture:

- per sentenza Ferrigni G. + 11 (saldo)- avv. D. Romito risulta pervenuta in entrata al prot. n° 12912 del 04/05/16 la fattura intestata al cliente dell'avv. D. Romito.

Distintamente.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosaria Claudione



5/1

Avv. DOMENICO ROMITO

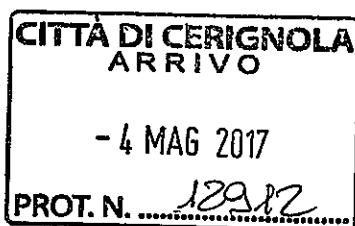
SECUR. CELL.

Studio
Via Principe Amedeo 115
70121 Bari

Domicilio Fiscale Via Dante 78
Bari
CF RMTDNC56R05A662V
P. Iva 04130040720

Egr. Sig.
Ferrigni Giovanni
Via Vivaldi n. 5
70037 Ruvo di Puglia (BA)

C.F.FRRGNN39R06A662M



Spett.le
Comune di Cerignola
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.I.00362170714

Fattura n. 18 del 4 Maggio 2017

OGGETTO: SENTENZA FERRIGNI G. + 11 AVV. DOMENICO ROMITO CODICE UF3YSF - €. 4.331,76 BILANCIO PROV. 2017 - CAP. 10585 IMP. N. 174 LIQ. 450 GIUSTA D.D.C. N. 18 DELL'11/04/2014 - D.D. N. 447/62 DEL 28/04/2017

Onorari	€ 2.550,00
Spese generali ex art 13 (15% su onorari)	€ 382,50
CAP 4%	€ 117,30
IVA 22%	€ 670,96
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 611,00
Totale	€ 4.331,76
- a dedurre ritenuta d'acconto 20% (circ. 203/94)	€ 586,50
Totale a pagare	€ 3.745,26

L'importo sarà pagato su conto iban IT14C0305801604100320136419 dal Comune di Cerignola che si farà carico della relativa R.A. (Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III).

Avv. Domenico Romito

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto:

- in proprio

- in qualità di _____ della ditta _____

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN: IT 14 03058 01604100320136419

presso CHE BARCA.

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Fig. Domenico Ronito nato a BARI il 05/10/1956

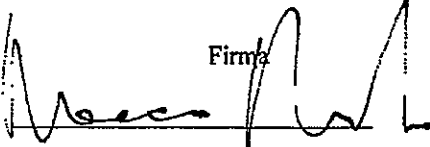
residente in BARI alla via DAVE ALIGHIERI n. 78

codice fiscale RRT DNC 56 ROSA662V

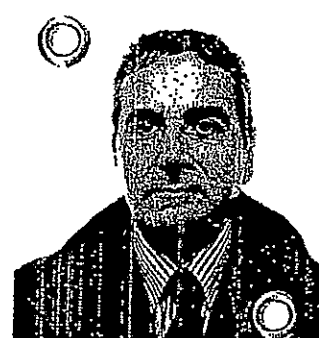
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti

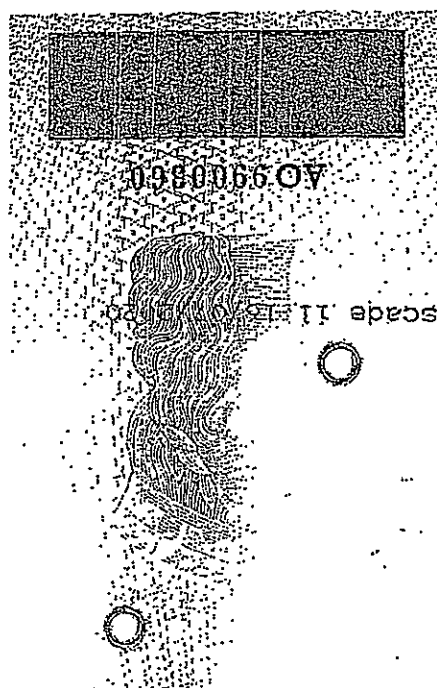
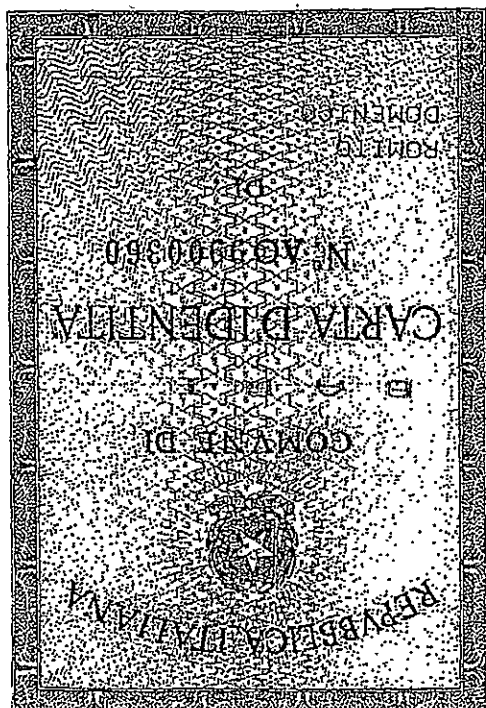
Cerignola, 04/05/2017

Firma 

Cognome ROMITO
 Nome DOMENICO
 nato il 05/10/1956
 (atto n. 2077 P. I S. A)
 a BARI
 a (.....)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza BARI
 Via VIA DANTE ALIGHIERI 78
 Stato civile
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura m. 1,76
 Capelli brizzolati
 Occhi castani
 Segni particolari
 DIRITTI EURO 5,42


 Firma del titolare [Signature]
BARI 16/07/2010
 Impronta del dito indice sinistro [Stamp]
 SINDACO [Signature]


Codice Fiscale RMTDNC56R05A662V Data di scadenza 27/09/2016
 Cognome ROMITO
 Nome DOMENICO
 Luogo di nascita BARI
 Provincia BA
 Data di nascita 05/10/1956
 Sesso M
 Emblema Sanitaria [Stamp]



Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III

Irpef - Ritenuta d'acconto e rivalsa dell'IVA - Spese di giudizio a favore di legale distrattario della controparte vittoriosa. Ritenuta d'acconto e obbligo di fatturazione.

Sintesi: Agli effetti dell'IRPEF il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, assume, nell'assolvimento di tale obbligazione, lo status di sostituto di imposta, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Agli effetti dell'I.V.A. il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte, e' tenuto anche al pagamento dell'imposta a queste relative. L'avvocato e' obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia percio' che riguarda l'onorario sia per cio' che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente. Unica deroga si ha nella ipotesi in cui il soggetto vincitore e' soggetto di imposta e la vertenza inerisce all'esercizio della propria attivita' di impresa, arte o professione ed ha quindi titolo di recuperare l'imposta della quale subisce la rivalsa in sede di esercizio del diritto di detrazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Conseguentemente il professionista distrattario puo' richiedere al soccombente solo l'importo relativo al suo onorario ed alle spese processuali, e non anche quello relativo all'IVA che vi afferisce essendo questo ultimo dovuto per rivalsa del proprio cliente.

Testo:

E' stato sottoposto all'attenzione di questo Ministero il problema concernente il trattamento, agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA, degli onorari e delle spese corrisposti, da parte dei soccombenti nel giudizio, agli avvocati nominati, con la relativa sentenza, distrattari della controparte vittoriosa.

Al riguardo lo scrivente fa presente che, nella soggetta materia, con precedente nota n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 ha avuto modo di precisare che l'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in ossequio alla direttiva di estensione del sistema della ritenuta alla fonte, sancita dalla relativa legge delega, ha inteso ampliare l'area di applicazione della ritenuta stessa fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento.

In altri termini, per effetto della citata norma, lo status di sostituto d'imposta e' attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell'interesse di terzi ed anche se l'adempimento del pagamento e' disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.

L'orientamento teste' citato e' stato pienamente condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato con il parere n. 4332/92 del 5 ottobre 1992.

Peraltro, alla contraria pronuncia della quarta sezione del Consiglio di Stato, n. 570 dell'1 agosto 1992, emessa in seguito ad un giudizio di ottemperanza, a parere dell'Avvocatura dello Stato "non puo' attribuirsi valore neppure indicativo di precedente giurisprudenziale, sia perche' non porta nuove argomentazioni nella discussione, idonee a confutare il contrario motivato avviso, limitandosi ad affermazioni apodittiche, sia perche' espressamente si richiama, evidentemente coinvolta nell'errore commesso dalla parte istante, ad una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3544/82 del 12 giugno 1982) che non si pone in rapporto di conferenza con la questione in esame, e sia perche' per nulla prende in sede di obiter dictum, la questione interpretativa dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73".

Per quanto concerne il problema relativo alla individuazione del soggetto nei cui confronti il professionista nominato distrattario delle spese giudiziarie deve esercitare la rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 18, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'Avvocatura dello Stato, con il menzionato parere, concordando con l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte, ha precisato che "la sentenza del 12 giugno 1982, n. 3544, si pone come definitivamente risolutiva del contrasto giurisprudenziale verificatosi in ordine alla comprensione dell'IVA nella pronuncia attinente al capo delle spese

processuali, in ipotesi di distrazione di onorari non riscossi e delle spese anticipate a favore del difensore, e tale contrasto ha risolto in senso affermativo, sul presupposto della spettanza alla parte vittoriosa del diritto di conseguire dal soccombente, condannato al pagamento delle spese processuali, il rimborso dell'IVA che ha corrisposto (o dovrà corrispondere) al proprio difensore a titolo di rivalsa, e con l'avvertimento che il pagamento dell'IVA al difensore della controparte vittoriosa, effettuato dalla parte soccombente, non trova titolo, e non lo può trovare, nella rivalsa, che è propria del rapporto sinallagmatico cliente-avvocato e non può fuoriuscire da quell'ambito, ma piuttosto nella sentenza di condanna".

Sulla base di queste ultime considerazioni, il Supremo Collegio, ad avviso dell'Avvocatura Generale, ha avvertito anche l'esigenza di sottolineare che il distrattario è tenuto ad emettere il documento fiscale con addebito del tributo in via di rivalsa verso il proprio cliente, ed ha inoltre precisato che "la distinta (rispetto a quella della retribuzione per le prestazioni svolte dal distrattario n.d.r.) obbligazione per rivalsa, nei rapporti fra avvocato e cliente, viene ad essere soddisfatta con l'emissione di fattura, quietanzata a saldo, in cui si evidenzia che non solo rispetto all'onorario, ma anche rispetto al tributo che vi accede, la solutio avviene con danaro fornito dal soccombente, vincolato alla prestazione dalla condanna, mediante una imputazione qualitativamente diversa". In relazione a ciò l'Avvocatura ha ritenuto di dover puntualizzare che il soccombente, che abbia effettuato il pagamento, non possa pretendere l'emissione della relativa fattura nei propri confronti.

In conclusione l'Avvocatura conferma che il difensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito anche dell'IVA solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l'obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo. Rileva, tuttavia, che nei casi in cui il cliente vincitore, destinatario della fattura, sia soggetto passivo d'imposta e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, egli ha titolo di recuperare l'imposta, della quale subisce la rivalsa non solo giuridica ma anche economica, in sede di esercizio del diritto di detrazione previsto dall'art. 19 del richiamato D.P.R., n. 633 del 1972. Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo da questo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA che vi afferisce essendo quest'ultimo dovuto per rivalsa dal proprio cliente.

Il Ministero, concordando con le statuizioni della Suprema (Corte, nonché con le osservazioni formulate dall'Avvocatura, ritiene, in sintesi conclusiva che nell'ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 c.p.c., il diritto che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a favore del difensore comporta che egli possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di IVA. Il soggetto passivo della rivalsa, ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, resta, comunque, il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del professionista, la relativa fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con riferimento sia all'onorario che al tributo che vi accede, la "solutio" è avvenuta da parte del soccombente, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella sentenza. Il pagamento della somma corrispondente all'IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo.

Questa disciplina trova unica deroga nelle ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, della quale subisce quindi anche la rivalsa economica.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione della presente circolare.

--



Città di Cerignola

Servizio Legale

Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG) - Tel/fax 0885/410275
e-mail: servizio.legale@comune.cerignola.fg.it

Prot. n° 12495
Allegati: _____

Cerignola, 03/05/17

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio. Deliberazione C.C. n. 18 dell'11/04/17. - Sentenza n.62/16 del Tribunale di Foggia. Saldo competenze legali.

PEC: domenikoromito@legalmail.it

Al sig.
Avv. Domenico Romito
Studio Legale
Via Principe Amedeo n. 115.
70121 Bari

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 477/62 del 28/04/17 in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto si è proceduto alla liquidazione delle seguenti somme per le causali di seguito indicate

5	FERRIGNI GIOVANNI + 11 - avv. Domenico Romito. Oggetto: Appello avverso sentenza del giudice di pace opposizione a sanzione amministrativa ex l. 689/81 - verbale P.M.. Sent. n. 62/16 - R.G. n. 91000218/12 del Tribunale di Foggia - seconda sezione civile depositata in data 08/01/16. Saldo competenze legali (D.C.C. n. 19/16 - D.D. n. 246/33 del 31/03/16.	IN FAVORE DELL'AVV. DOMENICO ROMITO Comp.legali (saldo) € 2.550,00 Rimb. forf.(15% su € 2.550,00) € 382,50 Cap (4% su € 2.932,50) € 117,30 IVA (22% su € 3.049,80) € 670,96 Spese € 611,00 € 4.331,76	€ 4.331,76
---	---	---	------------

Pertanto, in virtù della sentenza de qua sarà liquidata in Vs. favore la somma omnicomprensiva di € 4.331,76 al lordo della ritenuta d'acconto, mediante bonifico bancario, previa presentazione di fatture, per le vs. competenze, da trasmettere attraverso il sistema d'interscambio, al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Presentazione di fattura che, in ottemperanza al disposto dell'art. 42, D.L. 24/04/14 n. 66, conv. dalla legge 23/06/14, n. 89 "Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni", dovrà contenere:

- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- l'oggetto della fornitura;
- l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- gli estremi dell'impegno contabile (specificare nella fattura elettronica la seguente imputazione:
 - per sentenza Ferrigni G. + 11 avv. Romito D. codice UF3YSF - € 4.331,76 Bilancio provv. 2017 - cap. 10585 imp. n.174 liq. 450 giusta D.C.C. n. 18 dell'11/04/17 - D. D. n.477/62 del 28/04/17);
 - se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA.

Inoltre, al fine della verifica della necessità dell'assolvimento della marca da bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento con il modello F24 si trasmette in allegato la tabella che riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo.

Pertanto, la S.V., se obbligata a versare l'imposta di bollo, dovrà riportare nella fattura elettronica la seguente dicitura "imposta assolta in forma virtuale".

Infine, stante l'accredito su conto corrente bancario delle suddette competenze si allega modulo di dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari art. 3 D.L. 13/08/10 n. 136 che andrà compilato e, munito di copia del documento di riconoscimento, ritrasmesso all'ufficio scrivente.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosaria Cladione